

# **TI\_GERICHTE 16.2019.67 vom 15. Oktober 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-10-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2019.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2019.67)

FR: TI\_GERICHTE 16.2019.67 du 15 octobre 2020

IT: TI\_GERICHTE 16.2019.67 del 15 ottobre 2020

## **Regeste**

Azione di disconoscimento del debito - contratto di mandato - nullità di una clausola contrattuale che prevede una penale in caso di rescissione anticipata del mandato - indennità in caso di revoca intempestiva del mandato

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 22 ottobre 2019. Presentato il 21 novembre 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

### **E. 2**

Al reclamo la RE 1 allega una sua parcella inviata il 28 ottobre 2014 alla F\_\_\_\_\_ SA. Il documento, mai sottoposto al primo giudice, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova.

### **E. 3**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

#### **E. 4**

Nella decisione impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che nell'azione di disconoscimento del debito retta dall'art. 83 cpv. 2 LEF spetta di principio al creditore, anche se convenuto, dimostrare il fondamento del proprio credito, giacché l'inversione dei ruoli processuali non comporta anche il sovvertimento dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Premesso ciò, egli ha accertato che le parti avevano sottoscritto un contratto di mandato e che il loro litigio verte sulla validità della clausola 12.1 4° capoverso del contratto che prevede il pagamento di una penale in caso di rescissione anticipata dello stesso. Ricordato che per l'art. 404 cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti e che secondo la giurisprudenza il diritto di porre fine al contratto ha carattere imperativo, il primo giudice ha ritenuto nulla la citata clausola penale sulla quale la convenuta fonda la pretesa di fr. 5400.– poiché essa è “chiaramente destinata a rendere più difficile e a scoraggiare il mandante dal revocare il mandato”. Tuttavia, egli ha soggiunto, la pretesa litigiosa potrebbe legittimarsi alla luce delle conseguenze relative alla revoca intempestiva del mandato in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO. Per il primo giudice, anche se la revoca del mandato è avvenuta in tempo inopportuno, ciò non è di alcun ausilio per la mandataria, giacché “dagli atti di causa non risulta alcun indizio, né tanto meno alcuna prova, in merito a un qualsivoglia danno che avrebbe subito la convenuta a motivo della revoca intempestiva del mandato; al riguardo essa non ha fornito la prova che le incombeva ex art. 8 CC”. Ciò posto, il Pretore ha accolto la petizione.

#### **E. 5**

La reclamante, che non censura la nullità della clausola penale pattuita con l'attore, contesta di non avere provato il danno subito a seguito della revoca intempestiva del mandato, come rimproveratole dal Pretore. A suo parere, il danno è riconducibile alla sottoscrizione di un contratto con il cliente finale (la F\_\_\_\_\_ SA) con delle condizioni contrattuali meno vantaggiose di quelle iniziali, ovvero “applicato una tariffa di fr. 500.– contro i fr. 900.– originari pattuiti con lo s\_\_\_\_\_”. Il danno corrisponde pertanto alla “perdita mensile di fr. 400.– dal mese di ottobre 2014 al mese di novembre 2015, mese in cui è avvenuto il fallimento della F\_\_\_\_\_ SA per un totale di fr. 5600.–”. Per l'art. 404 cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva (cpv. 2). Per giurisprudenza, quest'ultima norma dà diritto al mandatario di esigere il risarcimento delle spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del contratto (“interesse negativo”) ma non gli permette di ottenere il guadagno che la continuazione del mandato gli avrebbe procurato (“interesse positivo”; sentenza del Tribunale federale 4A\_196/2020 del 16 luglio 2020 consid. 6.1 con rinvii). Detto altrimenti, il danno risarcibile in applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CO sarebbe corrisposto alle spese ragionevolmente sostenute per l'esecuzione del mandato, che avevano perso la loro utilità a motivo della fine del contratto, come pure alle perdite subite per avere rinunciato all'assunzione di altri mandati perché a quel tempo era ancora in essere il contratto poi revocato intempestivamente, ma non il guadagno che il mandante avrebbe conseguito con continuazione del mandato. E nella fattispecie la differenza di retribuzione prevista dai due contratti corrisponde appunto all'interesse positivo che non è però risarcibile in virtù dell'art. 404 cpv. 2 CO. Sotto questo profilo la conclusione del Pretore sfugge alla critica.

#### **E. 6**

La reclamante adduce, inoltre, di avere “documentato l'origine della pretesa litigiosa, producendo il riconoscimento di debito.” A suo avviso, il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Per contro, egli epiloga, l'escusso non ha provato l'inesistenza o l'inesigibilità del debito contestato. Se non che, così argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice del rigetto dell'esecuzione ha ritenuto bensì il contratto di mandato contenente la contestata clausola penale un valido riconoscimento di debito ma non si è pronunciato sulla pretesa nullità della clausola penale sollevata dalla RE 1, ritenendola un'eccezione di merito che andava esaminata dal giudice ordinario (decisione del 23 novembre 2015, pag. 2). E quest'ultimo ha accertato la nullità della clausola penale, ciò che la reclamante in questa sede nemmeno contesta. Al proposito il reclamo è destituito di fondamento.

#### **E. 7**

Per il resto, la reclamante non formula alcuna critica al giudizio impugnato, non pretendendo segnatamente che il primo giudice avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto. Se ne conclude che il reclamo vede la sua sorte segnata.

#### **E. 8**

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.